

## **Revisione dello STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" in breve "SIS.DCA"**

Allegato "A" al Rep. n.18.054; Racc. n. 9827

### **Sommario**

#### **A. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Art.1 – Costituzione

Art.2 – Durata, sede legale e amministrativa

#### **B. OGGETTO**

Art.3 – Carattere interdisciplinare

#### **C. SOCI**

Art.4 – Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Fondatori e Soci Sostenitori

#### **D. PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE**

Art.5 – Patrimonio

Art.6 – Esercizio

Art.7 – Organi

Art.8 – Assemblea

#### **E. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art.9 – Caratteristiche

Art.10 – Compiti

Art.11 – Convocazione

Art.12 – Validità

#### **F. IL PRESIDENTE, IL PRESIDENTE ELETTO e IL PAST-PRESIDENT**

Art.13 – Caratteristiche

Art.14 – Compiti

#### **G. L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Art.15 – Ufficio di Presidenza

#### **H. IL SENATO della SISDCA**

Art. 16 – Il Senato della SISDCA

#### **I. REVISORE LEGALE O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

Art. 17 – Revisore legale o collegio dei revisori

#### **L. COMITATI e GRUPPI DI STUDIO**

Art.18 – Comitati - ruolo

Art.19 – Comitati - struttura

Art.20 – Gruppi di studio

#### **M. SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI**

Art.21 – Costituzione

Art.22 – Autofinanziamento

Art.23 – Composizione

Art.24 – Funzionamento

#### **N. SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, ESTINZIONE**

Art. 25 – Scioglimento, liquidazione, estinzione

#### **O. DISPOSIZIONI FINALI**

Art.27 – Disposizioni finali

#### **A. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

##### **Art.1**

E' costituita una associazione denominata: "**Società Italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare (anoressie, bulimie, obesità)**" o più brevemente "SIS.DCA" (in seguito anche la "**Società**").

##### **Art.2**

- a. La durata della Società è fissata fino all'anno 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

- b. La sede legale della Società è fissata nel Comune di Roma
- c. La sede amministrativa è presso il recapito del Presidente in carica o in altra sede da lui decisa.
- d. La Società può istituire uffici anche in altre località.

## B. OGGETTO

### Art.3

- a. La Società è un'associazione autonoma e indipendente di professionisti che non ha scopo di lucro, ha come oggetto la promozione di studi, ricerche e iniziative culturali e le loro applicazioni pratiche che riguardano i **disturbi del comportamento alimentare, l'obesità e le loro complicanze**. Per il raggiungimento dei propri scopi la Società può estendere anche al di fuori dell'ambito nazionale il suo campo d'azione e promuovere intese con organismi aventi analoghe affinità.
- b. Per il raggiungimento dei propri scopi la Società può estendere anche al di fuori dell'ambito nazionale il suo campo di azione e promuovere intese con organismi aventi analoghe finalità.
- c. La Società, a carattere interdisciplinare, opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, della prevenzione, della istruzione, della formazione e della ricerca scientifica.
- d. La Società è inoltre impegnata nella promozione della eticità e della qualità dei trattamenti impiegati nella cura delle patologie in oggetto ed è attenta a collaborare con associazioni rappresentative degli utenti.
- e. La Società, così come i suoi legali rappresentanti, non svolgono attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.
- f. La Società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
- g. La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o integrative quali quelle connesse al Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

## C. SOCI

### Art. 4

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Società. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori nel loro complesso potranno essere indicati con il termine "**Soci**" e singolarmente con il termine "**Socio**":

- a. Può diventare Socio Ordinario chiunque in possesso di diploma di laurea (**o titolo equivalente secondo vecchi ordinamenti**), che ne abbia fatto domanda, accompagnata dalla presentazione di due Soci Fondatori o Ordinari, corredata da un curriculum vitae, e che sia stata accolta dal Presidente della Società a nome del Consiglio Direttivo (in seguito per brevità anche "**CD**").
- b. Saranno ammessi esclusivamente i professionisti che svolgono attività scientifica o clinica, anche se non in via esclusiva, nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, dell'obesità e delle loro complicanze.
- c. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopraesposti, saranno ammessi nella Società.
- d. La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza a Scienziati e Personalità eminenti nel campo delle discipline attinenti. Ha tutti i diritti del Socio Ordinario ma è esente da qualsivoglia contributo economico a eccezione di eventuale contribuzione volontaria.
- e. La qualità di Socio Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo alle Persone fisiche, Enti Pubblici e Privati che contribuiscono anche finanziariamente alla vita della Società su proposta di uno o più componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Non ha diritto di voto e non può essere eletto nel CD ma può partecipare alle assemblee e alle riunioni organizzate. **Il Socio Sostenitore può contribuire anche attraverso il pagamento di quote di iscrizione di soci ordinari (minimo 5, massimo 10 ogni anno) previa valutazione e approvazione dei CV dei candidati da parte del CD della SISDCA**
- f. La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci possono recedere dalla Società con le modalità e i termini previsti dall'Art. 24, secondo comma del Codice Civile (in seguito anche "**C.C.**"). Il Consiglio Direttivo

può deliberare l'esclusione del Socio per gravi motivi. Al recesso e alla esclusione del Socio si applica la disciplina contenuta nell'art. 24 C.C.

- g. Tutti i Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari, sono tenuti a versare una quota associativa annua che viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile. Il Socio moroso da due anni, che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione amministrativa, pur essendo esplicitamente stato invitato a farlo almeno due volte, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dopo che l'Ufficio di Presidenza o la Commissione Soci, se istituita, ha valutato l'espressa volontà del Socio moroso di non voler più appartenere alla Società stessa. **"Il CD valuterà caso per caso l'eventuale riammissione senza penali. Resta inteso che solo chi ha 5 anni di continuità nell'iscrizione può ambire a far parte del CD nazionale e solo chi ha almeno due anni di continuità nell'iscrizione può far parte dei CD regionali e partecipare alle votazioni per il CD nazionale".**
- h. Il domicilio dei Soci è quello, da questi eletto e comunicato alla Società, risultante dai libri sociali.

#### **D. PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE**

##### **Art. 5**

- a. Il patrimonio della Società è costituito dalle quote associative, dai contributi periodici dei Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, da quelli volontari dei Soci Onorari, disciplinati dal presente statuto, nonché dal ricavato delle attività e delle manifestazioni organizzate dalla Società, e dai proventi di eventuali attività editoriali e dai fondi di riserva in cui dovranno essere accantonate le eventuali eccedenze di bilancio. Entreranno altresì a far parte del patrimonio i beni mobili, immobili attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni, i diritti immateriali ai sensi dell'Art. Il legge 22 Aprile 1941 n. 633 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Società. Costituiscono inoltre entrate della Società i contributi e i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti, Associazioni e Privati.
- b. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

##### **Art. 6**

- a. L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- b. Il bilancio consuntivo ed il preventivo devono essere depositati presso la sede della Società, pubblicati sul sito web e/o comunque devono poter essere consultati da ogni associato nei 15 (quindici) giorni precedenti la seduta.

##### **Art. 7**

Sono Organi della Società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Senato della SISDCA**
- e. il Segretario, se nominato**
- f. il Tesoriere, se nominato**
- g. il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori Legali, se nominati**
- h. l'Ufficio di Presidenza
- a. Il Comitato Scientifico.

Sono Organi Facoltativi nominati dal Consiglio Direttivo:

- a. il Comitato Editoriale
- b. Il Comitato Didattico
- c. il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
- d. Le Sezioni Regionali o Interregionali che siano state istituite dal Consiglio Direttivo
- e. La Commissione Soci

f. Questi o altri eventuali Organi dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo.

La durata degli Organi Facoltativi è pari a quella del Presidente in carica.

Tutte le cariche sociali non prevedono alcuna remunerazione.

#### **Art. 8**

- a. L'Assemblea è composta da tutti Soci in regola con il versamento della quota sociale.
- b. L'Assemblea Generale "ordinaria" si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e coincide con il Congresso Nazionale della Società. La riunione può avvenire anche per via telematica.
- c. L'Assemblea Generale ordinaria è presieduta dal Presidente della Società e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto con la presenza di almeno un terzo dei Soci, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.
- d. Ad ogni Socio spetta un voto e non sono ammesse deleghe.
- e. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei Soci.
- f. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima a ciascun Socio, all'indirizzo risultante a libro Soci.
- g. Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'Assemblea che discuterà gli emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.
- h. L'Assemblea Generale straordinaria è presieduta dal Presidente della Società e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, con la presenza della metà dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.
- i. L'Assemblea Generale ordinaria provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove necessario o previsto, nomina il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori Legali; delinea gli indirizzi generali dell'attività della Società; determina l'ammontare annuo della quota sociale; approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

### **E. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 9**

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero complessivo di 15 membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i Soci Fondatori e Ordinari.
- b. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, ad eccezione del consigliere che verrà designato come Presidente Eletto (come definito al successivo articolo 13 lett. b.) il quale durerà in carica per due mandati e, quindi, per 6 (sei) anni.
- c. Decorso il primo triennio di mandato, gli altri membri del CD possono essere rieletti solo presentando una nuova candidatura mediante richiesta scritta motivata da adeguate linee programmatiche; la richiesta di nuova candidatura dovrà essere indirizzata all'Assemblea dei Soci attraverso il Presidente e dovrà essere depositata presso la sede amministrativa della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- d. In nessun caso un membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto per più di due mandati consecutivi, scaduti i quali deve attendere un triennio prima di ripresentare la propria candidatura.
- e. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
- f. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominando, nell'ordine della graduatoria, i non eletti alla precedente nomina. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.

- g. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, ossia la metà più uno, l'intero Consiglio Direttivo si considera sciolto. Il Presidente o in sua assenza il consigliere più anziano deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
- h. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- i. Non possono far parte del Consiglio direttivo i membri che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.
- j. È opportuno che nel Consiglio Direttivo siano rappresentate le principali aree disciplinari: medicina interna, psichiatria, nutrizione, dietistica e psicologia.

#### **Art.10**

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi della Società, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi della Società medesima. In particolare, a titolo meramente esplicativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

- a. Convocare l'Assemblea;
- b. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- c. Vigilare sul funzionamento della Società, predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d. Nominare nel proprio seno il Presidente e il Presidente eletto della Società.
- e. Nominare tra i suoi componenti il Tesoriere della Società;
- f. Nominare i componenti dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- g. Elaborare ed approvare i regolamenti e le attività dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio

#### **Art.11**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 4 (quattro) consiglieri con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione, nonché dell'Ordine del Giorno, inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

#### **Art.12**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza fisica di almeno 8 Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **F. IL PRESIDENTE, IL PRESIDENTE ELETTO E IL PAST-PRESIDENT**

#### **Art.13**

- a. Il Presidente della Società è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 3 (tre) anni (il "**Presidente**").
- b. Il Consiglio Direttivo nomina altresì tra i suoi membri un componente che assumerà le funzioni di Presidente della Società (il "**Presidente Eletto**") alla naturale scadenza del Presidente. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo triennio di sua permanenza nel Consiglio Direttivo.
- c. Alla cessazione dalla carica, che può coincidere anche con l'uscita dal Consiglio Direttivo, il Presidente assume quella di Past-President e rimane nel Consiglio Direttivo per il triennio successivo senza diritto di voto; al termine del suo mandato, al Past-President viene attribuita la qualifica di Socio Onorario.
- d. Il Presidente ed il Presidente Eletto devono essere in ogni caso in possesso del diploma di laurea.

#### **Art. 14**

**Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e ha le seguenti funzioni:**

- a. **Presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Ufficio di Presidenza;**
- b. **Dirige, coordina e sovrintende al funzionamento della Società e a tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.**

- c. **Insieme al Tesoriere, se nominato, provvede alla gestione degli atti amministrativi esclusi solo gli atti indicati al precedente Art.10, che rimangono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.**
- d. **Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.**
- e. **Informa il Consiglio Direttivo dell'attività compiuta, relazionando sul proprio operato alla prima riunione consiliare successiva.**
- f. **Il Presidente può nominare un Segretario Scientifico all'interno del Consiglio Direttivo che svolge anche funzioni di Tesoriere.**
- g. **Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.**

## **G. L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

### **Art.15**

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal **Presidente Eletto**, dall'ultimo dei **Past-President** e dal **Segretario** se nominato. Esso è presieduto dal Presidente della Società ed esercita le funzioni e i compiti previsti nel presente statuto

## **H. IL SENATO DELLA SISDCA**

### **Art. 16**

**Il Senato della SISDCA ha ruolo consultivo, ne fanno parte i Past-President, i presidenti regionali, gli iscritti in regola da almeno 8 (otto) anni, eventuali personalità invitate dal CD della SISDCA. Il Senato si avvarrà di un coordinamento di 3 persone elette dal Senato stesse e decade dalle sue funzioni insieme al Presidente della SISDCA"**

## **I. REVISORE LEGALE O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

### **Art. 17**

- a. Se nominato, l'organo di revisione può essere costituito da un Revisore Legale o da un Collegio di Revisori Legali composto di 3 membri effettivi e di 2 supplenti.
- b. L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di consigliere.
- c. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- d. L'organo di revisione verifica la regolare tenuta della contabilità della Società e dei relativi libri, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo e dà parere sui bilanci.

## **L. COMITATI E GRUPPI DI STUDIO**

### **Art.18**

Il Comitato scientifico ha la funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

I Comitati Editoriale, Didattico e per i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono facoltativi e hanno i seguenti compiti:

- a. dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi attinenti all'oggetto della Società che sono proposte dal Consiglio Direttivo,
- b. esprimere pareri e formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività in corso,
- c. formulare il loro parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Le attività svolte dai Comitati, ed in particolare i risultati delle attività scientifiche, saranno pubblicate attraverso il sito web della Società, aggiornato costantemente.

### **Art.19**

- a. I Membri dei Comitato Scientifico, Editoriale, Didattico e per i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo.

- b. I Comitati, che deliberano a maggioranza dei componenti, sono presieduti dal Presidente della Società, o dal Presidente Eletto o da un suo delegato.

#### **Art.20**

- a. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal Consiglio stesso, dall'ufficio di Presidenza o dai Comitati.
- b. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti gli associati che ne facciano richiesta; possono farne parte anche persone estranee alla Società purché attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.

### **M. SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI**

#### **Art. 21**

- a. Le Sezioni Regionali e Interregionali sono organi decentrati della Società. Esse hanno il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell'oggetto della Società di interesse eminentemente locale.
- b. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni Regione in cui almeno 15 (quindici) Soci Ordinari ne facciano richiesta. È comunque facoltà del Consiglio Direttivo di avallare l'istituzione di Sezioni Regionali anche se ne facciano richiesta solo 10 (dieci) Soci Ordinari.
- c. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione Interregionale.
- d. Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

#### **Art.22**

Le Sezioni Regionali o Interregionali istituite sono organi che per lo svolgimento della loro attività si autofinanziano

#### **Art.23**

- a. La sezione Regionale o Interregionale è composta da tutti i Soci residenti nella Regione o nel territorio interregionale cui essa fanno capo, è retta da un Consiglio Direttivo di Sezione composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 9 in proporzione al numero degli iscritti che elegge nel suo seno un Presidente, e un Tesoriere di Sezione.
- b. Il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale deve essere in possesso di diploma di laurea in qualsivoglia materia. Tutti i Presidenti di Sezione Regionale e Interregionale sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo della Società, senza diritto di voto.
- c. Il Consiglio, che dura in carica tre anni e i cui componenti, sono eventualmente rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo, è nominato, a maggioranza, dai Soci aventi diritto di voto afferenti alla Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo della Società. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della Società.

#### **Art.24**

Le iniziative delle Sezioni Regionali o Interregionali, da porre in essere entro i limiti dei fondi che la Sezione ha a disposizione, devono essere coerenti con i programmi di attività della Società. Dello svolgimento di attività, di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo della Società. Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali della Società della correttezza della gestione delle attività della Sezione e della loro conformità ai programmi e ai fini della Società.

### **N. SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, ESTINZIONE**

#### **Art.25**

- a. Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione della Società oltre a quanto previsto nel presente statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni dello stesso.
- b. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti non commerciali con finalità analoghe o per fini

di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

## **O. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.26**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.

F.to Giovanni Spera  
Presidente della SISDCA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Spera', with a long horizontal flourish extending to the right.